

N. R.G. 98-1/2026 P.U.



Tribunale Ordinario di Modena
Sezione terza civile e procedure concorsuali

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dott.ssa Ester Russo	- Presidente
Dott. Carlo Bianconi	- Giudice rel.
Dott. Marco Molaro	- Giudice

nel **procedimento unitario** n. r.g. **98-1/2026** promosso da:

OILSAFE S.R.L., con sede legale in Modena (MO), Via A. Toscanini n. 209, C.F. e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Modena 02589600366 (di seguito anche la "Società" o la "Ricorrente" o "Oilsafe"), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Alessandro Campi, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Bernardi del Foro di Modena (C.F. BRNLNE63R43F257L), con domicilio eletto presso il suo Studio in Modena, Strada Scaglia Est n. 134 (PEC elena.bernardi@ordineavvm Modena.it, all'indirizzo della quale intende ricevere le comunicazioni e notificazioni), come da procura in atti, ed assistita, per gli aspetti economico-finanziari, dal dott. Pier Giorgio Cecchini;

vista l'istanza *ex art. 44 CCII* avanzata dalla ricorrente, volta all'ammissione a un concordato preventivo in continuità aziendale diretta;

premesso che, in difetto di specificazione, gli articoli di legge citati sono riferibili al CCII;

premessa altresì la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo-*ter* in ragione della norma di diritto intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024;

osserva quanto segue.

Si premette la scansione temporale degli eventi, utile a comprendere lo stato della procedura:

- 15.4.2026, ricorso *ex art. 44 CCII*;
- 21.4.2026, decreto di concessione del termine sino al 19.6.2026 (poi prorogato al 18.8.2026) per il deposito della proposta di concordato

preventivo e nomina quale Commissario Giudiziale del dott. Stefano Buffagni; con separato decreto in pari data, conferma delle misure protettive per la durata di giorni 90 (16.4.2026 – 15.7.2026);

- 07.8.2026, deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
- 09.9.2026, deposito del parere del Commissario Giudiziale, conclusosi in senso negativo per il riscontro di plurime criticità sostanziali, sia giuridiche che tecnico/economiche;
- 16.9.2026, decreto con cui il Tribunale, ai sensi dell'art. 47, comma 4, CCII, disponeva l'integrazione della proposta, del piano e dell'attestazione con i chiarimenti indicati in parte motiva;
- 08.10.2026, deposito dell'integrazione di proposta, piano e attestazione da parte della ricorrente;
- 15.10.2026, deposito del parere integrativo del Commissario Giudiziale ex art. 47, comma 1, CCII, concluso con parere favorevole all'ammissione, "condizionato" all'autorizzazione ex art. 100 CCII relativa alla definizione dei rapporti con MPS Leasing & Factoring S.p.A., di cui si dirà infra.

Il concordato è suscettibile di essere aperto.

Presupposti formali.

In generale, si osserva che, dal punto di vista formale, non è dato rinvenire ostacoli all'ammissione della società alla procedura.

La debitrice è pacificamente impresa non minore, che svolge attività commerciale e che versa in stato di crisi, quando non di vera e propria insolvenza.

Il compendio documentale previsto dall'art. 39, commi 1 e 2, CCII risulta versato agli atti, come pure la delibera di cui agli artt. 40, comma 2, e 120-bis CCII.

La proposta ed il piano sono oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott. Stefano Alberti.

Quanto ai residui profili di ritualità segnalati nel decreto 16.9.2026, essi risultano integrati con il deposito del Libro inventari 2025 e con il nuovo elenco creditori prodotto in data 8.10.2026; permangono alcune incongruenze non sostanziali (due posizioni della Classe 2 Professionisti e due fornitori PMI in Classe 16 privi di indirizzo), che il Commissario Giudiziale ha ritenuto superabili nelle successive fasi della procedura e che non ostano, pertanto, all'ammissione.

Il piano.

La strategia, che prevede la continuità aziendale diretta dell'attività di service e banchi di collaudo nel settore oleodinamico, si sviluppa su un arco temporale di 5 anni e 8 mesi (aprile 2026 – dicembre 2031), con soddisfazione dei creditori secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione quanto al valore di liquidazione (*Absolute Priority Rule*) e secondo la regola della *Relative Priority Rule* quanto al valore eccedente.

Il piano, nella sua versione aggiornata all'esito dell'integrazione dell'08.10.2026, recepisce, tra l'altro: la rideterminazione del valore di liquidazione (comprensiva delle valutazioni del marchio e del brevetto industriale, dell'impianto fotovoltaico, dei beni in locazione finanziaria e dei crediti verso clienti); la rideterminazione del fondo rischi generico, elevato a € 400.000,00; la riduzione, su sollecitazione del Commissario Giudiziale, dei compensi degli amministratori per l'intero arco di piano.

Dal punto di vista formale, ogni previsione rilevante dell'art. 87 CCII risulta rispettata.

La proposta ai creditori.

I dati economici, come aggiornati in sede di integrazione (doc. 35):

- passivo da ristrutturare € 5.561.792,00 circa (oltre a € 314.044,00 per spese di procedura);
- fabbisogno concordatario complessivo € 6.497.033,00 circa;
- valore di liquidazione *ex art.* 87, comma 1, lett. c), CCII € 1.931.627,00 circa, da distribuire secondo la APR;
- valore eccedente il valore di liquidazione € 942.930,00 circa, da distribuire secondo la RPR.

I creditori sono suddivisi in **diciassette classi, tutte votanti**.

Le posizioni creditorie assistite dalla garanzia pubblica MCC sono state riarticolate, secondo lo schema a quattro classi (due reali e due virtuali/condizionate) raccordato con l'impostazione di Trib. Verona 7 luglio 2025 e 2 aprile 2026, di cui si è detto nel decreto 16.9.2026 e nell'integrazione dell'8.10.2026.

Le Classi 6.A e 6.B accolgono, rispettivamente, il credito MCC già surrogato e la quota di credito bancario coperta da garanzia pubblica non ancora escussa (quest'ultima presidiata dal fondo rischi specifico *ex art.* 87, comma 1, lett. p-bis, CCII), mentre le Classi 14 e 15 isolano la quota di credito bancario priva di garanzia pubblica.

Il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati non degradati è previsto in misura integrale; i creditori privilegiati degradati a chirografo per incapacienza e i chirografari *ab origine* sono soddisfatti in percentuali comprese, a seconda del grado, tra il 20,88% e l'80,30%, secondo la tabella 16 della Relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata (doc. 35), richiamata anche nel parere integrativo del Commissario Giudiziale in data 15.10.2026, cui si rinvia per il dettaglio.

Lo scrutinio del Tribunale.

Oggetto della valutazione del Tribunale, a mente dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, è in questa sede: la "ritualità" della proposta, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi; e la verifica circa la non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel caso in esame, salvo quanto si dirà infra, non vi sono motivi ostativi all'ammissione dello strumento.

Quanto alla ritualità della proposta, vale quanto detto sopra (paragrafo “Presupposti formali”).

Sulla corretta formazione delle classi, la riarticolazione delle posizioni assistite da garanzia pubblica MCC secondo lo schema sopra illustrato è stata ritenuta dal Commissario Giudiziale “*nel complesso adeguata*”, seppur non integralmente aderente alle indicazioni date nel decreto 16.9.2026, con la necessità di un ulteriore raccordo in sede di deposito della versione definitiva di proposta e piano, di cui si dirà nelle disposizioni sul prosieguo.

Per il resto, risultano rispettati i precetti di cui agli artt. 85, commi 2 e 3, e 87, comma 1, lett. m), CCII, e le classi, come riformate, appaiono connotate da sostanziale genuinità ed omogeneità economico-giuridica al loro interno.

Ogni giudizio qui reso sarà comunque oggetto di rivalutazione in sede di eventuale omologazione, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d), CCII, anche laddove essa venga richiesta nelle forme cd. trasversali.

Quanto alla verifica circa la non manifesta inidoneità del piano, i rilievi sollevati dal Commissario Giudiziale nel parere 09.9.2026 risultano, all’esito dell’integrazione dell’08.10.2026 e del parere integrativo 15.10.2026, adeguatamente superati, ad eccezione di un unico, residuo profilo, relativo alla definizione dei rapporti con MPS Leasing & Factoring S.p.A. in ordine ai beni in locazione finanziaria, sia mobiliare (“banco Mainfold”) che immobiliare (immobile di Modena, Via Toscanini n. 209).

Su quest’ultimo punto, pende infatti reclamo avanti al Tribunale (Giudice Dott.ssa Diquattro, udienza fissata al 4.11.2026) relativo alla misura cautelare sull’efficacia della risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare, ed il Commissario Giudiziale ha evidenziato come, in caso di soccombenza e di conseguente perdita della disponibilità dell’immobile, la ricorrente sarebbe costretta a rilocalizzare l’attività aziendale, con un impatto fortemente negativo sulla continuità, per quanto ad oggi non compiutamente quantificato.

Il Commissario ha pertanto “condizionato” il proprio parere favorevole all’ottenimento dell’autorizzazione ex art. 46 e/o 100 CCII che definisca, nei confronti di MPS Leasing & Factoring S.p.A., le posizioni relative ad entrambi i rapporti di locazione finanziaria, tenuto conto che risultano in corso interlocuzioni tra le parti per una soluzione transattiva complessiva.

Il Tribunale condivide la necessità di tale presidio, trattandosi di profilo suscettibile di incidere, se non risolto, sulla idoneità del piano a conseguire l’obiettivo della continuità aziendale, e dispone pertanto come al dispositivo.

Disposizioni sul prosieguo della procedura.

La società è chiamata, entro il termine fissato indicativamente in dispositivo, a:

- (i) conseguire e depositare in atti l'istanza per definire i rapporti con MPS Leasing & Factoring S.p.A. quanto ai beni in locazione finanziaria mobiliare e immobiliare;
- (ii) depositare la proposta, il piano e l'attestazione nella versione "*clean*" che recepisca integralmente la riduzione dei compensi degli amministratori ed il raccordo sulla gestione delle posizioni MCC secondo quanto sopra illustrato.

Il Commissario Giudiziale vigilerà su quanto precede e riferirà senza indugio al Tribunale, ai sensi dell'art. 106 CCII, ogni elemento rilevante, ivi compreso l'eventuale mancato rispetto del termine.

Si dà atto che il periodo utile per l'espressione del voto è stato individuato a cavallo tra la fine di gennaio e il mese di febbraio 2027 al fine di consentire un adeguato *spatium deliberandi*: da un lato, alla ricorrente, per l'adempimento di quanto sopra disposto e, al Commissario Giudiziale, per il completamento della relazione ex art. 105 CCII tenendo conto dei relativi esiti; dall'altro, ai creditori, ed in particolare a quelli istituzionali (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate), il cui voto risulta subordinato, per quanto emerge dagli atti, al parere conforme della rispettiva Direzione Regionale, che richiede di norma tempi non brevi.

Alla luce di tutto quanto esposto, può dunque ammettersi la debitrice alla procedura di concordato, come al dispositivo.

Tutto ciò premesso,

PQM

Visto l'art. 47 CCII;

dichiara aperto il concordato preventivo e per l'effetto **nomina** il dott. Carlo Bianconi quale Giudice delegato alla procedura, **confermando** il dott. Stefano Buffagni, già Commissario Giudiziale, in tale medesima funzione;

dispone che, entro il termine (indicativo) del 20.11.2026, la ricorrente depositi in atti:

- a) l'istanza di autorizzazione ex art. 46 e/o 100 CCII che definisca i rapporti con MPS Leasing & Factoring S.p.A. quanto ai beni in locazione finanziaria mobiliare e immobiliare, di cui in parte motiva;
- b) la proposta, il piano e l'attestazione nella versione "*clean*" recante la riduzione dei compensi degli amministratori ed il raccordo sulla gestione delle posizioni MCC secondo quanto sopra illustrato;

il Commissario Giudiziale vigilerà su quanto precede e riferirà senza indugio al Tribunale, ai sensi dell'art. 106 CCII, ogni elemento rilevante, ivi compreso l'eventuale mancato rispetto del termine;

fissa il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per il versamento della somma di € 65.000,00 (pari a circa il 20% delle

spese di procedura) di cui all'art. 47, comma 2, lett. d), CCII, nelle forme del precedente versamento effettuato ex art. 44 CCII;

stabilisce che il giorno **03.2.2027 ore 12.00** decorra il termine iniziale, per i creditori, per manifestare il proprio voto; termine finale sino al **24.2.2027 ore 12.00**; il tutto, con le modalità da comunicarsi a cura del Commissario a norma dell'art. 104 CCII entro il 17.12.2026; **assegna** al Commissario il termine del 17.12.2026 anche per il deposito in Cancelleria della relazione ex art. 105 CCII, fermi gli obblighi di cui all'art. 107 CCII;

dispone che il Commissario depositi la relazione di cui all'art. 110 CCII il giorno 27.2.2027 entro le ore 12.00, contestualmente notiziandone i Legali della società;

dispone che ogni adempimento o comunicazione prevista dalla legge, ed in particolare quelle di cui all'art. 107 CCII, venga inoltrata in tempo reale, a cura del Commissario e/o dei Legali della debitrice anche all'indirizzo mail istituzionale del Giudice delegato (carlo.bianconi@giustizia.it).

Manda alla Cancelleria per la comunicazione:

- al C. G.
- a parte ricorrente
- al PM

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 21.10.2026

Il Presidente

Dott.ssa Ester Russo